

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1989

Norme per il trattamento di missione del personale del comparto scuola

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recettivo dell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1988-1990, prevede, all'articolo 5, una nuova disciplina per la corresponsione del trattamento di missione al personale del pubblico impiego, compreso il personale del comparto scuola.

Tale disciplina esclude la possibilità di optare tra l'indennità di missione in misura intera e quella ridotta di un terzo a fronte del rimborso delle spese di pernottamento in albergo, possibilità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.

È questa la novità di maggior rilievo che ha suscitato notevoli reazioni tra il personale del comparto scuola.

Invero, il citato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988 prevede, al comma 7, la possibilità di stabilire, nei singoli accordi di comparto, condizioni diverse «per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro».

Tale possibilità non ha trovato attuazione nei confronti del personale del comparto scuola perchè l'accordo per il triennio 1988-1990 è stato raggiunto il 9 giugno 1988, cioè in data antecedente alla sottoscrizione dell'accordo intercompartimentale sopra indicato, avvenuto il 29 luglio 1988.

Ciò non ha consentito di prevedere una particolare disciplina per il personale direttivo e docente della scuola, che è chiamato a svolgere la propria attività nelle commissioni

di esami di maturità nel periodo di giugno-luglio di ciascun anno.

In proposito va fatto presente che una cospicua parte dei membri delle suddette commissioni ha sempre preferito optare, per ragioni varie, per l'indennità di missione in misura intera, rinunciando a richiedere rimborsi di spese per pernottamento.

Ne consegue che, ove non si ripristinasse la suddetta possibilità di scelta, gran parte degli interessati rinuncierebbe alla nomina a componente delle commissioni di esami di maturità, con la inevitabile conseguenza che i provveditori agli studi si vedrebbero costretti a sostituire frettolosamente i rinunciatari, ricorrendo a personale docente non di ruolo. Tutto ciò con grave nocumento per la serietà e serenità dello svolgimento degli esami, i quali richiedono, invece, la presenza di docenti di provata esperienza e professionalità, quali sono quelli di ruolo.

A ciò si deve aggiungere che la nomina di personale non di ruolo, assunto *ad hoc*, comporta certamente un aggravio di spesa, in quanto a tale personale spetterebbe, oltre al compenso per gli esami, anche la normale retribuzione per il periodo di durata di tutte le operazioni di esame.

Qualora venisse invece ripristinata la facoltà di scelta, si avrebbe un consistente risparmio.

Infatti la nuova disciplina comporta un maggior esborso per la corresponsione del trattamento di missione ai membri esterni delle commissioni per gli esami di maturità, calcolato in circa trenta miliardi.

Per quanto sopra esposto ed al fine di riportare serenità nell'ambiente scolastico e assicurare così un regolare svolgimento degli esami di maturità, si propone di consentire al personale del comparto scuola la scelta tra il trattamento di missione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e quello vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Tale scelta potrà essere esercitata sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991-1993.

A tali criteri si conforma il disegno di legge che si propone.

Esso si compone di un solo articolo.

Come risulta dall'unita relazione tecnica, dalle sue previsioni non deriva alcun onere finanziario aggiuntivo; ne deriva, anzi, un risparmio di spesa.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, ha modificato la normativa relativa al trattamento di missione, prevedendo la possibilità del rimborso delle spese per il vitto e di pernottamento e la corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 30 per cento dell'indennità di trasferta giornaliera e/o oraria, escludendo però la possibilità di opzione fra diaria in misura intera e rimborsi spese per pernottamento e vitto, in precedenza prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1978.

Sotto il profilo dei riflessi finanziari l'innovazione legislativa introdotta consente sensibili aumenti di spesa per il comparto scuola; non fosse altro, perchè il personale direttivo e docente è chiamato a svolgere la propria attività nelle commissioni di esami di maturità fuori della ordinaria sede di servizio.

Il disegno di legge in esame comporterà certamente un consistente risparmio sui maggiori oneri derivanti dall'applicazione del citato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988. A titolo esemplificativo, viene, di seguito, analiticamente, dimostrata l'economia che si potrà determinare, con la presente iniziativa legislativa, per quanto concerne gli esami di maturità.

Per ogni componente delle commissioni di esami di maturità con diritto al trattamento di missione si dovrà sostenere - ex articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988 - un maggior onere giornaliero di lire 44.600, risultante dalla differenza fra il limite di lire 60.000 per il rimborso spese per due pasti giornalieri e il minor fabbisogno per indennità di missione (lire 15.400).

Detto importo di lire 15.400 risulta dalla differenza fra:

diaria giornaliera ridotta di 1/3 in conseguenza del rimborso delle spese di albergo (lire 42.000 - 14.000)	L. 28.000
importo aggiuntivo giornaliero pari al 30 per cento dell'indennità di trasferta (30 per cento di lire 42.000)	» 12.600
	<u> </u>
Differenza ...	<u> </u> <u> </u> L. 15.400

Per l'anno scolastico 1988/89 è prevista la costituzione di 7.015 commissioni di esami di maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica, con conseguente nomina di circa 35.000 componenti con diritto al trattamento di missione (7.015×5).

Il maggior onere conseguente all'applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988 viene, pertanto, quantificato come segue:

(lire 44.600×35.000 unità per 30 giorni
 L. 46.830.000.000

Il disegno di legge prevede, per il personale del comparto scuola, la possibilità di optare fra la nuova disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto

del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e quella vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Ipotizzando che il 50 per cento del personale chiamato a far parte delle commissioni d'esame eserciterà l'opzione, ne consegue che solo per gli esami di maturità, si avrà un minor fabbisogno di lire 23.415.000.000.

Si deve evidenziare, infine, che gli stanziamenti nel bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1989 furono a suo tempo quantificati, per gli esami in questione, sulla base delle disposizioni in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della corresponsione del trattamento di missione il personale del comparto scuola può optare tra la disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e quella vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

2. Il disposto di cui al comma 1 si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale di cui all'articolo 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1991-1993.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.